

Codice A1403A

D.D. 9 novembre 2016, n. 708

CLINICA LA VIALARDA - PRESIDIO DI POLICLINICO DI MONZA SPA: verifica di compatibilita' e funzionalita' di cui agli art. 8 ter e 8 quater D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di inserimento di nuove specialita' ambulatoriali nella struttura sanitaria di Via Ramella Germanin n. 26 a Biella.

Il legale rappresentante della “CLINICA LA VIALARDA – PRESIDIO DI POLICLINICO DI MONZA SPA”, con istanza del 05 agosto 2016, protocollata in arrivo l’ 11 agosto 2016 con il n. 17416/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità e funzionalità, rispettivamente ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’inserimento di attività accreditata di Oculistica ambulatoriale (visite, diagnostica) e, ai sensi DGR n. 35-3310 del 16 maggio 2016, di attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica e Urologia nella struttura sanitaria di Via Ramella Germanin n. 26 a Biella.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 18096/A1403A del 02 settembre 2016, ha richiesto all’ASL BI, territorialmente competente, la conferma dell’esistenza, a livello locale, di un fabbisogno relativamente alle discipline proposte sia ai sensi dell’art. 8 ter che 8 quater D. Lgs. 502/92 e s.m.i..

L’ASL BI nella nota prot. 0019901 del 20 settembre 2016 ha fornito “parere favorevole per quanto concerne l’erogazione di prestazioni di Oculistica ambulatoriale (visite e diagnostica) nonché per quanto concerne la Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica da erogarsi presso la Clinica La Vialarda”.

Al contrario l’ASL BI ha fornito “parere negativo per quanto concerne la Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Urologia da erogarsi presso la predetta Clinica, in quanto l’attuale offerta di prestazioni garantita dall’Ospedale di Biella, anche a seguito della riorganizzazione del reparto, consente di soddisfare pienamente la domanda espressa dal territorio”.

Con riguardo al secondo parere va rilevato peraltro che la recente giurisprudenza ha consolidato l’assunto che il criterio del fabbisogno di assistenza non sia legittimamente invocabile per negare l’autorizzazione a soggetti che intendano offrire i servizi sanitari in rapporto esclusivamente privatistico, decisione che potrebbe risultare in contrasto con i principi di concorrenza dell’ordinamento comunitario e nazionale.

Tenuto conto che, trattandosi di struttura accreditata, il parere relativo alle modifiche proposte trova riferimento normativo negli artt. 8 ter e 8 quater del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. il cui contenuto è stato recepito a livello regionale dalla DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., in particolare negli allegati A e B.

Dato atto che con DGR n. 24-4069 del 17 ottobre 2016 si è proceduto alla modifica degli allegati A e B alla DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., relativamente all’espressione dei pareri 8 ter e 8 quater D. Lgs. 502/92 e s.m.i., stabilendo che gli stessi vengano rilasciati con determinazione del Responsabile del Settore competente nella materia.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dagli allegati A e B alla DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della “CLINICA LA VIALARDA – PRESIDIO DI POLICLINICO DI MONZA SPA”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 35-3310 del 16 maggio 2016;
vista la D.G.R. n. 12-3730 del 27 luglio 2016;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere, ai sensi degli artt. 8 ter e quater del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., parere favorevole rispetto alla compatibilità e funzionalità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CLINICA LA VIALARDA – PRESIDIO DI POLICLINICO DI MONZA SPA” relativamente alle seguenti attività ambulatoriali:
 - oculistica
- e di Chirurgia Ambulatoriale Complessa:
 - oculistica
- di esprimere, ai sensi dell’art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i., parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale per l’attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Urologia in quanto tale attività potrà essere svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’